



Città di Pachino
Provincia di Siracusa



CITTA' DI PACHINO

(Provincia di Siracusa)

SETTORE ENTRATE



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO (Art.4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. ____ DEL _____
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE A PARTIRE DAL _____



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



Articolo 1 – <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	2
Articolo 3 – <i>Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi Tributari</i>	2
Articolo 4 – <i>Misura dell'imposta</i>	3
Articolo 5 – <i>Esenzioni</i>	3
Articolo 6– <i>Riduzioni</i>	4
Articolo 7- <i>Obblighi di comunicazione e veramento</i>	4
Articolo 8 – <i>disposizioni in materia di accertamento</i>	5
Articolo 9 – <i>Sanzioni</i>	5
Articolo 10 – <i>Riscossione coattiva</i>	6
Articolo 11 – <i>Rimborsi</i>	6
Articolo 12 – <i>Contenzioso</i>	6
Allegato "A" –	7



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pachino, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2018.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Pachino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & Breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, case ed appartamenti per ferie, esercizi di affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente utilizzati per fini turistici ricettivi, alloggi rurali e destinati all'ittiturismo situate nel Comune di Pachino.

Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pachino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2;



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



Art. 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale ai sensi
2. dell'Art. 4 del D. lgs. n.23 del 14 marzo 2011.02. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'Allegato A al presente Regolamento.
4. Sarà facoltà della Giunta rivedere, nel corso degli anni, la misura dell'imposta e categorie di soggetti rientranti nelle esenzioni o nelle riduzioni d'imposta.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 75;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Protezione Civile che soggiornano per motivi di servizio;
 - d) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
 - e) gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale;
 - f) lavoratori dipendenti delle strutture ricettive non residenti nel Comune di Pachino;
 - g) artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di apposita attestazione, nel rispetto delle norme sulla privacy.



Città di Pachino

Provincia di Siracusa




Art. 6 Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b)

Art. 7 Obblighi di comunicazione e Versamento

1. I soggetti di cui all'art. 3 al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o proprietario dell'immobile presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Pachino. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 15 del trimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
5. Le somme riscosse dovranno essere versate, entro il **trimestre successivo** al quello di pernottamento dei soggetti non residenti nel territorio del Comune di Pachino, con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bonifico bancario, Banca di Credito Cooperativo – Agenzia di Pachino – Tesoreria Comune di Pachino IBAN IT18G0871384750000000400087
 - b) Mediante presentazione modello F 24 – codice tributo 3936**
6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune;
7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Pachino;
8. I gestori/soggetti titolari delle strutture ricettive nonché i soggetti che effettuano locazioni turistica anche in forma non imprenditoriale ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività ed in concomitanza con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono obbligatoriamente richiedere la registrazione delle proprie strutture nel Registro dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



Art. 8

Disposizioni in materia di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli adempimenti di cui al precedente art. 7;
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture di cui all'art. 1 sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997
4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981;
5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7, comma 6) del Regolamento e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento;
6. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Pachino potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2000, comma 179. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
8. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e di interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori euro quindici

Articolo 12 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.